

*Abstract. L'inapplicabilità della disciplina consumeristica in materia di viaggi e vacanze «tutto compreso» derivante dal fatto che l'oggetto del contratto stipulato con il professionista è ravvisabile, nel caso di specie, nel solo soggiorno all'interno del villaggio turistico e non anche nell'ulteriore presenza di uno dei servizi di cui all'art. 84, comma 1 lett. a) e c), c. cons., non esclude comunque l'applicabilità delle norme codicistiche sulla responsabilità contrattuale previste dall'art. 1218 c.c.*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Terni nella funzione di giudice monocratico nella persona del Dott. -----**

**Ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**(ex art. 281 sexies c.p.c.)**

**nel procedimento civile di primo grado** iscritto al NNNNN. del Ruolo Gen. e promosso con ricorso depositato in data -----

**Da**

**XXXX; YYYY** entrambi rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. ZZZZ, ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Terni, -----;

**ATTORI**

**CONTRO**

**WWW S.P.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. JJJJ, corrente in QQQQ, elettivamente domiciliata in Terni, -----, presso e nello studio dell'Avv. UUUU che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

**CONVENUTA**

**VILLAGGIO RESIDENCE HHHH;**

**CONVENUTO CONTUMACE**

## **Il Giudice designato**

### **OSSERVA**

**che** nel caso di specie non può trovare applicazione la disciplina di derivazione comunitaria di cui agli artt. 82 ss. del codice del consumo, tenuto conto che l'oggetto del contratto concluso tra le parti non era rappresentato da un pacchetto turistico, definito dall'art. 84 del codice del consumo, ma esclusivamente dal soggiorno presso la struttura alberghiera denominata " **VILLAGGIO RESIDENCE HHHH** " sita in LLLL (a tal fine non rileva l'esistenza di servizi di animazione offerti agli ospiti del villaggio, non avendo gli stessi costituito oggetto di negoziazione autonoma tra le parti, come richiesto dal citato art. 84);

**che** di conseguenza la domanda spiegata dal XXXX e dalla YYYY deve essere sussulta nella disciplina generale in materia d'inadempimento negoziale di cui agli artt. 1218 ss. c.c.;

**che** l'istruttoria svolta ha fornito supporto alle allegazioni attoree, tenuto conto: 1 ) della risultanze emerse dalla documentazione proveniente dalla Azienda Sanitaria Provinciale di RRRR (depositata in adempimento dell'ordine reso ex art. 210 c.p.c.) dalla quale è dato rilevare l'inadeguata conservazione del cibo somministrato agli ospiti del **VILLAGGIO RESIDENCE HHHH** all'epoca dei fatti di causa (tanto da aver dato luogo, in data 20 luglio 2007, ad una diffida da parte dell'azienda ospedaliera citata nei confronti della società convenuta); 2) della documentazione sanitaria, in atti, proveniente dall'azienda ospedaliera PPPP di RRRR dalla quale emerge che il 12 luglio 2007 il XXXX e altri cinque ospiti dell'albergo contraevano una tossinfezione alimentare;

**che** sulla base delle considerazioni che precedono, deve dirsi accertato il nesso eziologico tra la tossinfezione alimentare contratta dal XXXX il 12 luglio 2007 (cfr. il citato referto medico) e il cibo dallo stesso consumato presso il ristorante del **VILLAGGIO RESIDENCE HHHH** (secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" che governa il nesso eziologico nell'ambito del processo civile: cfr. da ultimo Cass. SS.UU. n. 580 del 2008);

**che** alla liquidazione del danno lamentato dal XXXX deve procedersi tenendo conto: a) dei giorni di prognosi riconosciuti al XXXX nel referto di pronto soccorso innanzi indicato; b) del prezzo pagato per il soggiorno della famiglia XXXX (la fattispecie di cui si inquadra in quella del contratto a favore di terzi in cui il XXXX assume la veste di unico stipulante); e) del pregiudizio non patrimoniale subito dall'attore (da valutare tenendo conto della durata della vacanza programmata), liquidabile sia ai sensi dell'art. 185 c.p. (stante la rilevanza penale della fattispecie in esame: lesioni ex art. 582 c.p.) che in forza dell'art. 13 della Convenzione relativa al contratto di viaggio internazionale (firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) richiamato dall'art. 95 del codice del consumo, applicabile analogicamente (tale norma internazionale fa espressamente riferimento a

"qualunque pregiudizio causato al viaggiatore");

che sulla base degli elementi che precedono, appare equo liquidare in favore del **XXXX** la complessiva somma di denaro di euro 2800,00;

che trattandosi di un credito di valore di natura risarcitoria, a decorrere dal luglio 2007 (epoca in cui il fatto illecito si è storicamente verificato) sull'importo corrispondente alla somma a quella data devalutata (in base al coefficiente annuale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno 2007) dovranno essere calcolati gli interessi nella misura del tasso legale (progressivamente vigente), con rivalutazione anno per anno - sempre sulla base dei relativi coefficienti annuali Istat - sino alla data di pubblicazione della presente decisione (ex artt. 1219 n. 1 e 2056 e.e.; cfr. Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712, in precedenza citata); dalla data di pubblicazione della presente sentenza di liquidazione del danno, che rende il credito di valuta, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale sino all'effettivo pagamento;

**che** non v'è prova del danno lamentato dalla **YYYY** (la quale ha continuato ad usufruire dei servizi offerti dalla società convenuta: cfr. quanto dichiarato dai testi escussi);

che la società convenuta, soccombente, deve essere condannata a rimborsare ? all'attore le spese processuali da quest'ultimo anticipate, nella misura indicata in dispositivo;

**che** devono compensarsi le spese tra la **YYYY** e la convenuta;

**che** la sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale;

che la sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

### **P.Q.M**

1) condanna la **WWWW S.p.A.** a corrispondere in favore di **XXXX** la somma di denaro di euro 2800,00, oltre gli interessi nella misura del tasso legale corrispondente a decorrere dal luglio 2007 sull'importo base rappresentato dalla somma in questa sede liquidata devalutata a quella data in base al coefficiente annuale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno 2007, con rivalutazione anno per anno - sempre sulla base dei relativi coefficienti annuali Istat - sino alla data di pubblicazione della presente decisione, a decorrere dalla quale dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale sino all'effettivo pagamento;

2) rigetta le domande proposte da **YYYY**;

3) condanna **WWWW S.p.A.** a rimborsare a **XXXX** le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano in euro 800,00 per diritti di procuratore, e euro 900,00 per onorari di avvocato ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

4) compensa le spese processuali tra **YYYY** e la **WWWW S.p.A.**

Il giudice designato

(-----)